

Avv. Michele Artese – Avv. Mario Casolani

Via Vincenzo Irelli n. 22 - 64100 Teramo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

RICORSO EX ART. 40, C.P.A.
CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
EX ART. 56, C.P.A.
ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55, C.P.A.
ED
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
PER

CANNAVICCI ALESSANDRA, C.F.: CNNLSN93L69A345X, nata a L'Aquila (AQ) il 29.7.1993, residente in Morlupo (RM), via Antonio Gramsci n. 18, ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Vincenzo Irelli n. 22, presso e nello studio degli avv.ti Mario Casolani (C.F.: CSLMRA80R07L103F) e Michele Artese (C.F.: RTSMHL76D05L103K), che la rappresentano, assistono e difendono unitamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale *ad litem* del 15.6.2022, estesa anche alla fase esecutiva, rilasciata su foglio separato, e da considerarsi al presente atto fisicamente e materialmente congiunta, i quali indicano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni del presente procedimento ai seguenti recapiti: P.E.C. legale.mariocasolani@pec.giuffre.ite – P.E.C. michele.artese@pec-avvocatiteramo.it, telefax: 0861.285294,

RICORRENTE

CONTRO

A.S.L. DI TERAMO, C.F./P.IVA 00115590671, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circonvallazione Ragusa, 1, P.E.C.: aslteramo@raccomandata.eu

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

COLONNA LUIS PASQUALINO, C.F.: CLNLPS93E06L103E, residente in Penna Sant'Andrea (TE), Contrada Castellaro, S.S. 81, P.E.C.: colonnaluis1993@pec.it

CONTROINTERESSATO

NONCHE'

DI TUTTI I PARTECIPANTI AL CONCORSO

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA CAUTELARE

1. La Deliberazione n. 0970 del 24.5.2022, con pubblicazione il successivo 25.5.2022, avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Cps - Infermieri (cat. D) indetto con deliberazione n. 1965 del 09/12/2020 (CODICE CONCORSO C22). Approvazione graduatoria*”, di cui al link: <https://www.aslteramo.it/020-n-90-posti-cps-infermiere-cat-d-cod-c22-delib-n-1965-del-2020/> - “*18 Approvazione graduatoria di merito Graduatoria*” (**doc. 1**).
2. della graduatoria dell’*“ESITO POST-SENTENZE nn. 126/2022 - 129/2022 - 144/2022 - 161/2022” relativo al “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 90 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – INFERMIERI CAT. D (CODICE CONCORSO C22), INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1965 DEL 09/12/2020”*, pubblicato sul sito della A.S.L. di Teramo al seguente trascritto link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Esito-post-sentenze.pdf> (**doc. 2**);
3. dell’esito della prova unica scritta del 24.11.2021, attinente al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, indetto dalla A.S.L. di Teramo in esecuzione della deliberazione n. 1965 del 09.12.2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda della A.S.L. di Teramo in data 10.12.2020, protocollo n. 4079/20 (**doc. 3**), *successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19.2.2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale – concorsi n. 30 del 16.4.2021 (doc. 4) e sul sito dell’Azienda della ASL di Teramo al link:https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf (doc. 5)*;
4. dell’esito della prova unica scritta del 24.11.2021, del sopracitato concorso pubblico, pubblicato in data 25.01.2022, sul sito istituzionale dell’Azienda della A.S.L. di Teramo, al seguente riportato link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA->

SCRITTA-INFERMIERI.pdf, **(doc. 6)**;

5. dell'esito della prova unica scritta del 24.11.2021, del suddetto concorso pubblico, appresa dalla dott.ssa Cannavici in pari data alla pubblicazione del 25.1.2022, accedendo dal portale istituzionale dedicato alla procedura concorsuale, nella parte lesiva per la ricorrente in cui considera la prova svolta "NON SUPERATA" e, con riferimento al punteggio, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di 48.62/70, link: <https://aslteramo.concorsismart.it/ui/candidate-area/participationlist> **(doc. 7)**;

6. degli atti e verbali, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri categoria D, in cui la Commissione, nominata con deliberazione n. 1674 dell'11.10.2021 **(doc. 8)**, ha deciso di considerare "NON SUPERATA" la prova della ricorrente, assegnando alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, una valutazione complessiva di 48.62 punti su 70 "Punteggio Totale: 48.62 punti" – "La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 49 punti";

7. dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti in cui la Commissione ha individuato i criteri di valutazione, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 nella parte in cui la Commissione ha ritenuto "di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione del diario della prova unica (GU nr 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell'azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0.33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell'effettuazione della stessa" nella parte in cui essa decisione è lesiva dei diritti della ricorrente;

9. dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, in cui la Commissione, nominata con deliberazione n. 1674 dell'11.10.2021, nel caso di specie, ha sottoposto ai candidati il quesito numero 28 della prova sostenuta dalla deducente, contenuto nella busta numero 2 "Busta n. 2 del 24.11.2021 sessione mattutina" **(doc. 9 - allegato N. 3)**, e specificatamente il seguente quesito:

- Domanda 25 del doc. 7 (28 del compito della ricorrente – doc. 5).

Secondo la legge 1° febbraio 2006, n. 43, l'aggiornamento professionale avviene con modalità:

A) facoltative;

B) identiche a quelle mediche;

C) obbligatorie;

10. dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la Commissione, “*a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova*” ed “*in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione*” ha stabilito, con riferimento al quesito numero 22 del test estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, di “*considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema*”, quindi, c) (D. L.gs 229) sia la risposta a) (D. L.gs 502).

11. per quel che si mostri necessario od occorrente, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per la ricorrente, pur ove non note alla stessa;

12. di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, anche ove non conosciuto dalla ricorrente, e pure esso potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente a vedersi considerata “*SUPERATA*” la prova scritta unica del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, giusta deliberazione n. 1965 del 9.12.2020, con il punteggio di **51,28** ovvero vedersi attribuita, nella prova unica scritta del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, il punteggio [(conseguente alla risposta corretta (+2,33x1) e riaccreditato il punteggio decurtato per l'errore (+0,33x1)] corrispondente alla risposta esatta alla domanda di cui al quesito numero 28 del Test della ricorrente (**doc. 7**) corrispondente al quesito 25 di cui alla “**Busta n. 2 del 24.11.2021**” estratta per la sessione mattutina (**doc. 9 - allegato N. 3**) e, quindi, un punteggio complessivo di **51,28/70**, o di quell'altro

punteggio che l'intestato Tribunale Amministrativo riterrà assegnarsi alla ricorrente, da sommarsi al punteggio (massimo 30 secondo i criteri di cui al bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, e quindi per un totale di 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame;

onde essere inserita nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente ad attribuire alla dott.ssa Cannavici Alessandra, il punteggio così come ricalcolato, di **51,28/70**, come sopra determinato, e, conseguentemente considerare il punteggio di **51,28** ampiamente sufficiente per il superamento della prova, con l'inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'assegnazione del suddetto punteggio, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria della ricorrente in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

E, nelle more, concedere,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta della ricorrente, con specifico riferimento al quesito n. 28 del test della ricorrente, corrispondente al quesito numero 25 di cui alla **“Busta n. 2 del 24.11.2021 sessione mattutina” (doc. 9 - allegato N. 3)**, attribuendole il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2,33) e riassegnando per la stessa il punteggio decurtato per aver considerato la risposta errata (+0,33) e, conseguentemente, **un punteggio totale di 51,28/70**, ai fini del corretto inserimento nella graduatoria finale di merito, anche con riserva, ovvero emetta ogni altro provvedimento ritenuto utile, onde evitare che la ricorrente sia esclusa dalla graduatoria di merito e/o collocata in una posizione inferiore rispetto a quella dovuta, così perdendo la chance di essere considerata vincitrice del concorso e/o comunque idonea all'assunzione e, conseguentemente, assunta a tempo indeterminato, laddove ne ricorrano i requisiti.

* * *

Per comprendere al meglio le tesi sopra riportate, è necessaria anzitutto una ricostruzione della vicenda in

FATTO

A. Con deliberazione n. 1965 del 09.12.2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda della A.S.L. di Teramo in data 10.12.2020, protocollo n. 4079/20 (**doc. 3**), successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19.2.2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale – concorsi n. 30 del 16.4.2021 (**doc. 4**) e sul sito dell’Azienda della ASL di Teramo al link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf> (**doc. 5**), la ASL di Teramo ha indetto concorso per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri categoria D.

B. Con successivo Diario, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 19-10-2021 (**doc. 10**) e sul sito aziendale al Link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf>, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 la ASL comunicava che *“le prove scritte, pratica ed orale previste dal bando di concorso pubblico, ... saranno sostituite da un’unica prova scritta che si svolgerà presso Fiera Roma, via Portuense, il giorno 24 novembre 2021”*.

Nello stesso Diario si statuiva che *“I candidati ammessi riceveranno apposita mail almeno quindici giorni prima della data della prova per scaricare la lettera di invito al concorso personalizzata e le relative istruzioni necessarie per accedere alla prova (ivi compresi orari ed accessi ai locali di prova). La lettera di partecipazione conterrà, oltre ai dati del concorso, un codice QR code identificativo ed univoco per ogni candidato.*

La prova unica scritta si svolgerà, come previsto dal decreto-legge n. 44/2021, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali”.

Inoltre, nel predetto diario, è stato anche precisato che *“La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti:*

infermieristica clinica: generale e specialistica;

modelli organizzativi assistenziali;
modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica;
elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale”.

Sempre nel diario veniva specificato che “*il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova scritta pratica e prova orale) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70.*

I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute a pena di esclusione con particolare riferimento a quelle in esecuzione di quanto stabilito all'art. 9-bis, lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e del piano operativo specifico della procedura concorsuale che sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.aslteramo.it almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto per la prova unica scritta.

Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell'apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it

La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come previsto nel bando.

La correzione della prova unica scritta avverrà in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa.

L'esito della prova unica scritta sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.

La mancata presentazione nella sede ed agli orari stabiliti comporterà l'automatica esclusione dal concorso”.

C. La prova scritta unica sostenuta dalla ricorrente si è svolta il 24.11.2021, in orario antimeridiano presso la Fiera di Roma, giusta lettera di convocazione inviata dalla A.S.L di Teramo alla dott.ssa Cannaviccì (**doc. 11**), nonché da attestato di partecipazione rilasciato dalla medesima A.S.L. (**doc. 12**); i concorrenti sono, infatti, stati suddivisi in due gruppi (turno 1 mattina e turno 2 nel pomeriggio), cui sono stati sottoposti 2 questionari differenti, estratti a sorte tra i quattro predeterminati dalla Commissione.

D. La ricorrente ha partecipato alla prova del 24.11.2021, sessione mattutina, nella quale è stata estratta la Busta numero 2 (**doc. 9 - allegato N. 3**); nella medesima mattinata veniva comunicato ai candidati che sarebbero state loro somministrate numero trenta (30) domande a risposta multipla alle quali sarebbe stato attribuito un punteggio di + 2,33 per ogni domanda corretta, -0,33 per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta non data.

Sul punto, si può sin d'ora notare che, da un semplice calcolo matematico, si giunge ad un punteggio massimo raggiungibile di 69,90, e non di 70 punti, come previsto nel bando di concorso e rappresentato nei punti precedenti.

E. In data 25 gennaio 2022, è stato pubblicato sul sito della A.S.L. di Teramo l'esito della prova unica scritta del summenzionato concorso. La prova della ricorrente è stata considerata "**NON SUPERATA**" in quanto alla deducente è stato attribuito un punteggio di 48.62/70, come dalla stessa verificata sul portale dedicato *ConcorsiSmart*, mediante accesso con identità digitale SPID.

In tale occasione, la ricorrente apprendeva che le erano state contabilizzate e considerate 22 risposte corrette, 8 errate e 0 non date (**doc. 7**), e l'attribuzione di un ammontare di 51,26 punti per le risposte corrette, di -2,64 punti per quelle errate e 0 per quelle non date.

F. Con comunicazione del 25.2.2022, prot. n. 0025464/22 (**doc. 13**) la Commissione ha informato i concorrenti che, coi verbali n. 11 del 3.2.2022 e 13 del 21.2.2022, "*...in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione*", e con riferimento al test 2, estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, ha ritenuto di "*...considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema*" (quindi, c), D. L.gs 229), sia la risposta a) (D. L.gs 502).

Nella medesima comunicazione la Commissione ha informato i candidati "*...di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione de diario della prova unica (G.U. n. 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell'azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0.33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell'effettuazione della stessa*".

G. In data 4.3.2022, all'esito delle decisioni della Commissione rese nei verbali 11 e 13, è stato pubblicato l'esito della prova unica scritta "*rielaborato*" (**doc. 14**)

verificabile

al

link

<https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>

H. Per completezza e amor di verità, tra i quesiti contenuti nella Prova di cui alla Busta 2 (sessione mattutina del 24.11.2021) svolta dalla ricorrente, vi erano più domande e relative risposte ambigue e/o che prevedevano più risposte esatte tra le quali, in particolare, quella resa dalla ricorrente ed oggi oggetto di contestazione.

I. Il riferimento è, nel caso specifico, alla domanda e relativa risposta indicata al numero 25 della Busta numero 2 (**doc. 9 - allegato N. 3**) e corrispondente alla domanda numero 28 della ricorrente (**doc. 7**), che la Commissione non ha inteso rivalutare e/o modificare.

L. Il 25.5.2022 la A.S.L. di Teramo pubblicava sul proprio sito istituzionale la impugnata Deliberazione n. 0970 del 24.5.2022.

M. Gli atti e provvedimenti impugnati devono, quindi, ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi della ricorrente che, come sopra rappresentata, assistita e difesa ne domanda l'annullamento, per le motivazioni sopra esposte e per i seguenti motivi in

DIRITTO

- Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, previsione di più risposte esatte per singolo quesito, violazione di legge, in particolare del D.P.R. 487/94 e del D.P.R. 220/2001, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in L. 76/2021, di cui al bando di concorso e delle disposizioni contenute nel Diario della prova unica scritta di concorso pubblico (anche nella parte in cui è stabilito che *“il superamento della stessa e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70”*. - Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. - Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa. - Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. sulla Disparità di trattamento tra i candidati. - Eccesso di potere per travisamento. - Illogicità manifesta. - Contraddittorietà dell'azione amministrativa. - Violazione della par conditio tra i candidati. - Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali.

Nel Diario della prova scritta è stato stabilito che *“il superamento della stessa è*

subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70.” (doc. 10).

La suddetta indicazione è stata confermata ai ricorrenti in sede di esame. Tuttavia, contestualmente è stato comunicato che sarebbero state loro sottoposte numero trenta (30) domande a risposta multipla, ciascuna contenente una sola risposta esatta ed attribuito il punteggio di +2,33 per ogni risposta corretta, -0,33 per ogni risposta sbagliata e 0 (nessun punteggio) per le risposte non date.

L'illogicità e la contraddittorietà delle informazioni rese e delle decisioni assunte dalla Commissione in ordine alla valutazione dei compiti ed all'attribuzione dei punteggi appaiono palesi.

Ebbene, come già cennato, attribuendo il punteggio di +2,33 ad ogni risposta corretta, il punteggio massimo conseguibile sarebbe di +69,90 (per intenderci $2,33 \times 30$) pertanto, la coerenza logica tra le affermazioni per cui la sufficienza sarebbe stata raggiungibile con il conseguimento di 49/70, cozza irrimediabilmente con il semplice calcolo matematico già individuato, alla luce del quale si avrà la sufficienza con il punteggio di 48,93. Ciò in quanto, coi criteri di calcolo individuati, i numeri decimali, ed i centesimi in particolare, assumono tutta la loro rilevanza.

La Commissione ha, poi, distinto i punteggi raggiungibili in categorie di valutazione (insufficiente 0-48 / sufficiente 49-54 / discreto 55-59 / buono 60-64 / distinto 65-69 / ottimo 70) **(doc. 15)** consultabile al link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-inf-criteri-val-prova-unica.pdf>).

Tale distinzione assume un senso, ai fini concorsuali, nella sola parte in cui delimita il confine tra insufficienza e sufficienza, dato che la graduatoria finale di merito, dovrà essere redatta tenendo conto dell'esatto punteggio conseguito da ogni candidato, in esecuzione delle disposizioni di cui al Bando ed al Diario ed in coerenza ed armonia con le norme di cui al D.P.R. 487/1994 e del D.P.R. 220/2001.

Posto, dunque, che le modalità di attribuzione del punteggio hanno fatto sì che i concorrenti conseguissero punteggi decimali, i sopra individuati criteri di valutazione risultano illegittimi, illogici e connotati da eccesso di potere ed ambiguità manifesta, nella parte in cui non considerano tali valori decimali ai fini della valutazione.

Nell'espletamento delle procedure concorsuali le regole devono essere chiare e

predeterminate senza possibilità di soluzioni che si prestano ad interpretazioni o scelte discrezionali.

Il comportamento di sostanziale “modifica”, attraverso una interpretazione illogica ed irrazionale dei criteri di valutazione da parte della Commissione, integra violazione evidente dei principi contenuti negli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale e l'ineluttabile violazione della par condicio tra i concorrenti.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, la norma speciale di cui al Bando ed al successivo Diario vincola l'Amministrazione al suo puntuale rispetto, perché il bando di concorso vincola non solo i candidati, ma la stessa amministrazione che non ha alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue disposizioni, le quali non possono essere modificate o integrate dopo la loro emissione a pena di illegittimità del procedimento per violazione del principio di par condicio tra i candidati. Risulta, evidente la violazione delle norme di cui al DPR 487/1994, al DPR 220/2001, al D.L. 165/2001 e degli art. 3 e 97 Cost, delle norme di cui al Bando ed al Diario, nonché l'eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità manifesta dato che la Commissione ha inteso interpretare il Bando e i “Criteri di valutazione” della prova unica scritta, considerando poi, in guisa di ciò, “NON SUPERATA” la prova della ricorrente, con ciò escludendola dalla graduatoria finale.

In ogni caso, la prova della ricorrente è risultata falsata anche e soprattutto dal fatto che, tra i quesiti sottoposti ai concorrenti, ve n'era uno mal formulato, con risposta ambigua e comunque da considerare esatta in due formulazioni.

Ci si riferisce al quesito di seguito riportato e, precisamente, quanto alla:

- Domanda 25 del doc. 9 (28 del compito della ricorrente – doc. 7).

Secondo la legge 1 febbraio 2006, n. 43, l'aggiornamento professionale avviene con modalità:

A) facoltative;

B) identiche a quelle mediche;

C) obbligatorie;

La istante ha risolto il quesito flaggando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera C) *obbligatorie*, mentre la Commissione ha ritenuto corretta unicamente la risposta sub B) *identiche a quelle mediche*.

La predetta domanda prevedeva, però, due risposte ugualmente corrette, tra cui quella resa dalla ricorrente, in quanto la norma introduce due concetti ugualmente

ripresi nelle risposte: la modalità obbligatoria dell'aggiornamento e l'espletamento in maniera simile a quelle dei medici.

La risposta data per corretta dalla Commissione non può essere considerata quella univocamente corretta, dato che allo stesso modo, se non maggiormente corretta, l'affermazione per cui la medesima legge afferma l'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale: al **“comma 4 viene istituito l'obbligo di formazione continua anche per gli infermieri nelle stesse modalità dei medici ossia con il metodo ECM”**. Verificabile al link: <https://www.dimensioneinfermiere.it/legge-1-febbraio-2006-n-43-albo-ordine/#:~:text=43%20che%20impone%20a%20tutti,%2C%20assistenza%2C%20cura%20e%20riabilitazione> (**doc. 16**).

Inoltre, sul sito infermieritalia.com, si evince con estrema chiarezza l'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale con le medesime modalità di quelle previste per i medici, riscontrabile al seguente trascritto link: <https://www.infermieritalia.com/2015/07/16/legge-1-febbraio-2006-n-43/>

*“comma 4. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica. Viene istituito **l'obbligo** di formazione continua anche per gli infermieri nelle stesse modalità dei medici ossia con gli ECM – definisce l'iter formativo, **l'obbligo** di iscrizione all'albo, l'aggiornamento professionale, l'ordine, suddivisione dei professionisti (**doc. 17**)”*.

E ancora, all'Articolo 2 – Requisiti – della Legge n. 43, dell'1 febbraio 2006, così statuisce *"2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, **obbligati** ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale", accertabile al link: <https://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19036-2.htm> (**doc. 18**).*

Infine, giova precisare ulteriormente che, nessun richiamo ai commi è stato inserito nella domanda, così da rendere oggettivamente giusta un'unica risposta al quesito.

Sebbene, non vi sia necessità di approfondire più dettagliatamente la lampante correttezza della risposta resa dalla esponente, si indicano fonti di carattere teorico-pratico ed afferenti specificatamente all'ambiente sanitario dalle quali evincere, con maggiore specificità, la correttezza della risposta data dalla ricorrente.

Nel *“Manuale Professioni & Concorsi – Concorsi per Infermiere, Il volume*

costituisce uno strumento agile, ma la contempo rigoroso, per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per Infermiere e desiderano conseguire una preparazione efficace ai fini delle prove concorsuali - Ampia raccolta di quesiti ufficiali commentati e procedure svolte per tutte le prove di selezione edizioni EdiSES” (doc. 19), si legge a pag. 68 – domanda 46) “L’adesione al Programma Nazionale di Educazione continua in Medicina: “è obbligatoria”.

Allo stesso modo nel “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (doc. 20) consultabile al link: <https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Il detto Manuale contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario, il quale prevede “1. Diritti ed **obblighi** sulla formazione continua del professionista sanitario” (pag. 5 – punto 1. – rigo primo del doc. 20), continua “Il professionista sanitario ha **l’obbligo** di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva” (pag. 5 – punto 1. – rigo secondo del doc. 20), e ancora al punto “1.1. Obbligo di formazione continua, inoltre afferma “L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC...” sempre in riferimento alla formazione continua al punto “1.2. Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo.

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

*Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, **l’obbligo** di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.” (pagg. 5-6 – punto 1.2, rigo primo, secondo, quarto, sette e undici del doc. 20).*

Sul punto anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Bologna, prevede la “*FORMAZIONE CONTINUA DELL’INFERMIERE LIBERO PROFESSIONALE - prevede l’aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli/le operatori/trici sanitari/e, sia dipendenti sia liberi/e professionisti/e”.*

Consultabile sul link:
<https://www.ordineinfermieribologna.it/libera-professione/formazione-continua/>
(doc. 21).

La risposta data per corretta dalla Commissione, quindi, non è evidentemente la risposta esatta e, comunque, non è l'unica risposta corretta al quesito posto ai candidati, risultando, quindi, abnorme ed illegittimo il comportamento della Commissione, la quale ha, invece, attribuito alla risposta della ricorrente (“*obbligatorie*”) un punteggio negativo di -0,33.

È di tutta evidenza la illogicità ed arbitrarietà della scelta della Commissione di non considerare corretta la risposta data dalla ricorrente alla quale andrà attribuito, conseguentemente alla valutazione di esattezza della risposta, il punteggio di +0,33 detratto per la risposta sbagliata, ed il punteggio di +2,33 quale punteggio dovuto per risposta corretta.

Sul punto si è già espressa l'adita Giustizia, con **la sentenza n. 144/2022 (Registro generale 135 del 2022) pubblicata il 2 maggio 2022, notificata a mezzo p.e.c. il 12.5.2022, sia alla resistente A.S.L. di Teramo, in persona del procuratore costituito in giudizio, che al controinteressato, non impugnata nei termini di legge e, pertanto, passata in giudicato per decorrenza del termine breve (12.5.2022 / 12.7.2022) che, ha accolto il ricorso sull'evidenza:** *“Con riferimento alla Domanda 25: “Secondo la legge 1 febbraio 2006, n. 43, l'aggiornamento professionale avviene con modalità: A) facoltative; B) identiche a quelle mediche; C) obbligatorie, la ricorrente ha fornito come risposta esatta, quella di cui alla lettera C), mentre la Commissione ha ritenuto corretta la risposta sub b). La ricorrente ritiene che entrambe le opzioni siano corrette.*

L'assunto è fondato.

Ed infatti ai sensi dell'art. 2, comma della L. 1° febbraio 2006, n. 43

“L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica”. Il comma 6 del medesimo articolo 2, aggiungendo il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che “I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale”.

Alla luce dell'univoco tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate, è di palmare evidenza che ai sensi della legge 1 febbraio 2006, n. 43 l'aggiornamento

professionale non solo è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica, ma assume anche carattere obbligatorio.

Il quesito pertanto presenta due risposte parimenti corrette.

Nei limiti dell'interesse della ricorrente deve pertanto disporsi l'annullamento della valutazione della prova nella parte in cui tiene conto... della presenza di due risposte parimenti corrette per la domanda n. 25". (doc. 22).

È di tutta evidenza che, nel caso di specie, avendo la dott.ssa Alessandra Cannavicci ottenuto 48,62 punti ai quali vanno aggiunti +0,33, detratti per la risposta ritenuta sbagliata, ed il punteggio di +2,33 quale punteggio dovuto per la risposta corretta relativa alla domanda 25, la stessa conseguirebbe un punteggio di **51,28**, con conseguente superamento della prova.

Alla luce di ciò, si evidenzia la **“sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza”** avendo la ricorrente dimostrato ovvero fornito **“un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti”** (cfr. TAR Lazio, Sez. III, sent. Dell'8.1.21 n. 249; *ex multis*, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571).

* * *

La difesa della ricorrente ritiene poi necessario proporre all'adito Tribunale Amministrativo Regionale la seguente

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*. Il danno grave ed irreparabile che grava sulla ricorrente in esecuzione dei provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi riconoscere vincitrice o, comunque, collocata in posizione di idoneità nella graduatoria finale del concorso, ben potendo, in tale evenienza, essere tempestivamente e prontamente utilizzata da altre Aziende Sanitarie, ai sensi della Legge 350/2003, ai fini dell'assunzione.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e la concessione del provvedimento cautelare richiesto, per i motivi sopra formulati.

Pertanto è assolutamente necessario evitare che la ricorrente sia estromessa dalla graduatoria di merito e non sia messa nella condizione di vedersi dichiarata vincitrice del concorso e/o idonea, quindi, correttamente inserita nella graduatoria definitiva, perdendo così l'opportunità di essere assunta a tempo indeterminato presso la Asl di Teramo o altra Asl che ritenga di utilizzare la graduatoria ai sensi della legge 350/2003.

Pare indubbio che l'approvazione della citata graduatoria, con esclusione della ricorrente, sarebbe tale da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità di stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati negativamente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dedotto, i sottoscritti difensori e procuratori

FANNO ISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

affinché l'Ecc.mo Presidente del T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, con provvedimento reso *inaudita altera parte* e, comunque, il Tribunale con Ordinanza Collegiale, alla prima udienza Camerale utile, voglia disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito, anche con riserva, nella posizione corretta conseguente all'attribuzione del punteggio per la prova unica scritta di **51,28/70** o nell'altro che verrà definito dal Tribunale Amministrativo adito.

Al contempo, apparendo necessaria nell'incardinazione del procedimento, la difesa della ricorrente, tenuto conto:

- che il ricorso è fondato sulla contestazione della graduatoria definitiva di cui alla Deliberazione n. 0970 del 24.5.2022, pubblicata il successivo 25.5.2022 e della graduatoria pubblicata a seguito dell'“*ESITO POST-SENTENZE nn. 126/2022 - 129/2022 - 144/2022 - 161/2022*”, nonché l'esito delle prove e, dunque, che tutti i partecipanti sono comunque potenziali controinteressati;
- che la notificazione ad un numero elevatissimo di persone risulta impossibile e, comunque, estremamente difficoltosa, fa

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41,
COMMA 4, C.P.A.

affinché il T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi la ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici

proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della A.S.L. di Teramo, da perfezionarsi nel termine di legge.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, eccepito e dedotto, la dott.ssa Alessandra Cannavicci, così come rappresentata e difesa in atti,

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'Aquila, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, voglia:

IN VIA CAUTELARE

- **sospendere** gli atti impugnati e ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, nella parte in cui arrecano danno alla ricorrente e conducono alla estromissione della stessa dalla graduatoria finale di merito e, **quindi, adottare** i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire alla dott.ssa Alessandra Cannavicci di essere proclamata vincitrice del concorso e/o idonea, con inserimento nella posizione corretta della graduatoria definitiva di merito, ai fini dell'assunzione, nelle more del celebrando giudizio.

NEL MERITO

- **Accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati**, per quanto di interesse della ricorrente, riconoscendo il diritto della stessa a vedersi attribuito il punteggio **51,28/70** o altro accertato, nella prova unica scritta del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, per effetto delle attribuzioni di punteggio prospettate in parte motiva, da sommarsi al punteggio (massimo 30 secondo i criteri di cui al bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, e quindi per un totale massimo di 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;

- 70 punti per le prove di esame;

onde essere inserita nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito.

- **Conseguentemente, condannare** l'Amministrazione resistente ad attribuire alla dott.ssa Cannavicci Alessandra, il punteggio corrispondente alla risposta corretta per il quesito n. 25 (28), previo riaccredito del punteggio decurtato per l'errore, per un punteggio complessivo di **51,28/70** o altro accertato con inserimento nella

graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio come ricalcolato, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*.

- **Condannare**, altresì, la A.S.L. di Teramo al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento nella graduatoria definitiva in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37 dell'8.3.2018 per come chiarito da Cass. 19 gennaio 2018, n. 1357 e Cass. 13 novembre 2020 n. 25788 - Cass. Ordinanza n. 30087 del 26.10.2021.

Si allegano a corredo della domanda i seguenti documenti:

Doc. 1 - Delibera-n.0970-del-24.05.2022-omissis

Doc. 2 - Esito-post-sentenze

Doc. 3 - Deliberazione n. 1965 del 9.12.2020

Doc. 4 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4[^] serie speciale – concorsi n. 30 del 16.4.2021

Doc. 5 - Bando-Infermieri-C22-2020

Doc. 6 - ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI

Doc. 7 - Esito Prova

Doc. 8 - Deliberazione n. 1674 del 11.10.2021 - Nomina Commissione e amm-infermieri

Doc. 9 - Allegato n. 3 - 21-inf-1o-turno-busta-2-estratta

Doc. 10 - Diario - 21-Prova-scritta-u-Infermiere

Doc. 11 - lettera di convocazione

Doc. 12 - Attestato di partecipazione

Doc. 13 - Comunicazione del 25.2.2022, prot. n. 002546422

Doc. 14 - Esito-post-rielaborazione-Infermieri

Doc. 15 - inf-criteri-val-prova-unica

Doc. 16 - Dimensione Infermieri

Doc. 17 - Legge 1 Febbraio 2006, n 43 – Infermieritalia

Doc. 18 - Legge 43_06 - articolo 2_ Requisiti - Medico e Leggi

Doc. 19 - Manuale EdiSES

Doc. 20 - Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario

Doc. 21 - Formazione Continua – Ordine Professioni Infermieristiche – Bologna

Doc. 22 - Sentenza TAR L'Aquila n. 144 del 2022

Ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 14 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il valore del presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella prevista misura di Euro 325,00.

Teramo - L'Aquila, lì 18 luglio 2022

Avv. Mario Casolani

Avv. Michele Artese